

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 164.

DECRETO INTERMINISTERIALE 12 novembre 1974.

Conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi « A.C7.AS » alle società Agip e Deutsche Shell A.G. (Tavola fuori testo n. 53).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
e con
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

- Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le successive modificazioni;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
Visto il D.M. 29 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 78, del 25 marzo 1968, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto l'art. 7 lettera M del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il Regolamento ministeriale 30 novembre 1973; previsto dal citato D.P.R. n. 748;
Vista l'istanza in data 13 novembre 1973 con la quale le società Agip - S.p.A. e Shell Italiana - S.p.A., hanno chiesto la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente contraddistinta con la sigla « d7A.C-AS » della estensione di ha 14.328, ubicata nella zona A del mare Adriatico;
Ritenuto che le società richiedenti hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso di ricerca « A.R11.AS » accordato loro in contitolarità con D.M. 23 ottobre 1967, nella cui area ricade la zona chiesta in concessione;
Visto il programma di sviluppo del campo presentato dalle Società richiedenti;
Visto il rapporto n. 421 in data 5 febbraio 1974 dell'Ingegnere Capo della Sezione di Bologna dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
Visto il D.I. 19 novembre 1974 con il quale il permesso di ricerca « A.R11.AS » è stato prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 23 ottobre 1973 e con il quale la quota di contitolarità della Soc. Shell Italiana (la cui nuova denominazione sociale è stata modificata in Industria Italiana Petroli - S.p.A.) è stata trasferita alla Deutsche Shell;
Vista l'istanza in data 15 marzo 1974, sottoscritta per accettazione della Soc. Agip - S.p.A., con la quale la Soc. Shell Italiana - S.p.A. chiede che la Deutsche Shell subentri in suo luogo nella suddetta domanda di concessione;
Ritenuto di dover imporre che la messa in produzione del campo sia completata entro il 1978;
Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi;

DECRETA:

Art. 1. — Alle società AGIP — S.p.A. — con sede in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1 e DEUTSCHE SHELL AKTIENGESELLSCHAFT — con sede in Hamburg, Alsterufer, 4-5, è accordata in contitolarià, per la durata di anni trenta, la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi « A.C7.AS », ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona A di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Le quote di partecipazione alla concessione sono stabilite come segue:

Soc. Agip: 51 %;

Soc. Deutsche Shell: 49 %.

La Società Agip, che elegge domicilio a Ravenna, presso il proprio Settore Nord, Viale dell'Industria, è designata a rappresentare la contitolare nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2. — L'area della concessione, avente l'estensione di ha 14.328 (ettari quattordicimilatrecentoventotto) è delimitata con linea nera continua passante per i vertici a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, sul foglio 923/M della Carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto.

I vertici suddetti sono indicati mediante le seguenti coordinate geografiche calcolate analiticamente:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	13° 43'	44° 07'
b	13° 47',739	44° 07'
c	13° 48'	44° 06',872
d	13° 48'	44° 06'
e	13° 49',771	44° 06'
f	13° 50'	44° 05',887
g	13° 50'	44° 05'
h	13° 51'	44° 05'
i	13° 51'	44° 04'
l	13° 52'	44° 04'
m	13° 52'	44° 03'
n	13° 53'	44° 03'
o	13° 53'	44° 01'
p	13° 52'	44° 01'
q	13° 52'	44° 00'
r	13° 43'	44° 00'

Il lato b-c ed il lato e-f si appoggiano alla linea che delimita la zona « A ».

Art. 3. — La presente concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo, approvato con D.M. 29 settembre 1967, nelle premesse citato.

Art. 4. — Le società concessionarie sono tenute a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione e complessivamente di L. 573.120 (cinquecentosettantatremilacentoventi).

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso,

Art. 5. — Le società concessionarie devono:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citato, che viene approvato con il presente decreto e completare la messa in produzione del campo entro il 1978;

b) corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto, in natura o in valore, calcolata secondo le modalità stabilite dal disciplinare tipo di cui al precedente articolo. In caso di corresponsione in natura di detta aliquota, le concessionarie sono tenute a facilitare, in ogni debito modo, il prelievo ed il trasporto del prodotto di spettanza dello Stato da parte dell'Ente gestore di cui all'art. 37 della legge 21 luglio 1967, n. 313, anche fornendo a tal fine le necessarie notizie sugli impianti di raccolta e trasporto;

c) far pervenire all'amministrazione entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del registro di Ancona, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei Registri immobiliari;

d) corrispondere allo Stato la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della legge 21 luglio 1967, n. 613, modificata con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ed ogni altro tributo o diritto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 6. — Le società concessionarie sono tenute ad osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, in quanto attinenti, le « Norme di polizia delle miniere e delle cave » emanate con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Le concessionarie sono tenute altresì ad osservare le prescrizioni del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, le prescrizioni contenute nella legge sulla disciplina della pesca marittima e nel relativo Regolamento intese alla tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca, e le altre norme in materia di navigazione, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea.

Le concessionarie sono tenute infine all'osservanza di tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni dello Stato interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Art. 7. — Le società concessionarie sono tenute ad osservare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

1) i lavori di coltivazione nell'ambito della concessione dovranno essere effettuati adottando ogni accorgimento per non arrecare pregiudizi alla navigazione, alla pesca e ad ogni altra attività che si svolge nelle acque marine, osservando le norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, per la salvaguardia del patrimonio ittico e delle riserve biologiche del mare, e tutte le prescrizioni che dovessero essere stabilite al riguardo, di volta in volta, dalla competente Capitaneria di porto;

2) nessuna variazione potrà essere apportata al programma presentato dalle richiedenti e approvato con il presente decreto, senza la preventiva autorizzazione da parte delle Amministrazioni concedenti;

3) le unità ed i mezzi impiegati nei lavori di coltivazione, dovranno essere dotati di tutti i segnali prescritti in relazione alle particolari attività che essi svolgono.

Le concessionarie, prima di dare inizio ai lavori predetti dovranno specificare, per le eventuali prescrizioni di competenza dell'Autorità marittima, i nominativi, le caratteristiche, la dotazione dei mezzi antincendio e di salvataggio delle unità e dei mezzi di cui sopra, nonché i metodi usati ed ogni altra notizia utile alla salvaguardia della vita umana in mare;

4) ogni ulteriore fase di sviluppo dei lavori, non compresa nel programma di cui all'art. 5 per impossibilità tecniche di previsione, è soggetta alla preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti, le quali si riservano di dettare al riguardo le proprie prescrizioni di competenza;

5) per la sistemazione degli impianti nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale le Società dovranno attenersi alle disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1967, n. 613, nel Codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione e nelle altre leggi e regolamenti marittimi, restando stabilito che le relative autorizzazioni e concessioni, che dovranno essere richieste dalle Società titolari, sono subordinate alle citate disposizioni ed alle norme e condizioni contenute negli atti concessivi rilasciati dall'Autorità marittima;

6) nell'esecuzione dei lavori le titolari dovranno predisporre tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare l'inquinamento delle acque del mare, osservando anche le prescrizioni che saranno all'uopo stabilite dall'Autorità marittima;

7) qualora i pozzi perforati risultino o divengano sterili, le concessionarie dovranno provvedere alla immediata rimozione di ogni ostacolo alla navigazione ed alla pesca, previa autorizzazione come previsto agli artt. 29 e 58 del disciplinare tipo nelle premesse citate;

8) le concessionarie si obbligano a mallevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 9. — A prescindere dalle sanzioni previste dalla legge di polizia mineraria e da quanto disposto dall'art. 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e dall'art. 80 del disciplinare tipo, la mancata osservanza delle clausole di cui all'art. 6 — 2° e 3° comma — e all'art. 7, può costituire motivo di decadenza dalla concessione.

Art. 9. — La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi* e sarà consegnato alla Società Agip, tramite l'Ufficio del registro di Ancona.

Roma, li 12 novembre 1974.

Ministro per la marina mercantile:
COPPO

p. Il Ministro per l'industria,
per il commercio e per l'artigianato: AVERARDI

Il Ministro per le partecipazioni statali:
GULLOTTI

registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975;
registro n. 3 industria, commercio e art.; foglio n. 62.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6;

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 1982, recante "*Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare*";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di "*Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della*



legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economicc”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante *“Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale”* e il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante *“Procedure operative di attuazione del decreto 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011”*;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e, in particolare, l'articolo 24, comma 1, lettera a);

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

Visto il D.I. 12 novembre 1974, con il quale è stata accordata in contitolarità alle Società AGIP- S.p.A. e DEUTSCHE SHELL AG, per la durata di trenta anni, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi “A.C7.AS”, dell'estensione di kmq 143,28, ubicato nella zona “A” del mare Adriatico, con quote rispettivamente del 51% e 49% rappresentate dalla prima;



Visto il D.M. 7 febbraio 1976 con il quale la quota di titolarità del 49% della concessione di coltivazione "A.C7.AS" è stata trasferita dalla Società Deutsche Shell alla Società Agip S.p.A. che è divenuta unica titolare;

Visto il D.M. 26 giugno 1981 con il quale l'area della concessione "A.C7.AS" è stata ampliata a kmq 210,16;

Visto il D.M. 20 novembre 1985 con il quale è stato approvato il nuovo programma di sviluppo della concessione "A.C7.AS";

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, e concessioni geotermiche a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP S.p.A. nella Società ENI S.p.A.;

Visto il D.M. 25 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il nuovo programma di sviluppo della concessione "A.C7.AS";

Visto il D.M. 10 maggio 2004 con il quale la concessione è stata prorogata per 10 anni fino al 12 maggio 2014;

VISTA l'istanza pervenuta in data 19 novembre 2012, con la quale, ai sensi dell'articolo 9, comma 8 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, è stata chiesta la proroga quinquennale della concessione;

VISTO il parere favorevole della Sezione UNMIG di Roma, di cui alla nota n. 0025156 del 24 dicembre 2012;

CONSIDERATO che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 484/1994 per l'acquisizione del parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, ora Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, in quanto la proroga richiesta è giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

RITENUTO che il nuovo programma lavori previsto nella citata istanza di proroga è idoneo anche al fine di valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi;

PRESO ATTO che la Società ha eseguito i programmi di coltivazione approvati ed ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione originaria e dalla successiva prima proroga;



DECRETA:

Art. 1.

(Proroga della concessione)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e dell'articolo 24 del decreto direttoriale 22 marzo 2011, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "A.C7.AS", ubicata nel Mare Adriatico, Zona "A", di cui è titolare la Società ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (cap 00144) e sede secondaria della Divisione Exploration & Production in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (cap 20097) c.f. 00484960588 è prorogata per cinque anni a decorrere dal 12 novembre 2014 fino al 12 novembre 2019.

2. L'area della concessione è confermata in 210,16 chilometri quadrati, come risultante dal decreto ministeriale del 26 giugno 1981 citato nelle premesse.

Art. 2

(Programma lavori)

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio della coltivazione senza variazione del programma dei lavori già approvato.

Art. 3

(Obblighi e prescrizioni)

1. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del decreto di conferimento, del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2011 e del decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Art. 4

(Canoni)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del



Demanio, Direzione Regionale di Ancona, il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5

(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e consegnato alla Società richiedente tramite l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Ancona, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 6 del decreto direttoriale 22 marzo 2011.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell'atto.

Roma, 11 OTT. 2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Franco Terlizzese)